

Publicato il 08/02/2021

N. 00034/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00206/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Diego Chirico, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scafati non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche
monocratica,***

- dell'Ordinanza n. 03 del 06.02.2021 emanata ai sensi dell'art. 50 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 a firma del Sindaco del Comune di
Scafati, pubblicata all'Albo Pretorio in data 06.02.2021, con la quale è
stata ordinata la sospensione delle attività didattiche in presenza a far
data dal 08.02.2021 (compreso) sino al 20.02.2021 (compreso) su

tutto il territorio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visti il provvedimento impugnato e gli altri atti allegati al ricorso;

Vista la normativa nazionale emergenziale applicabile (tra cui, in particolare, il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, ed il D.P.C.M. 14 gennaio 2021);

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 (tra cui, in particolare, l'Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021 e l'Atto di richiamo del 28 gennaio 2021);

Considerato, in linea generale, alla luce della normativa applicabile, che:

- nell'attuale contesto pandemico, il potere dell'Autorità centrale di adottare misure di precauzione e contenimento del contagio deriva direttamente, sul piano legislativo, dalla configurazione della profilassi internazionale come materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera q), Cost. e, sul piano amministrativo, dall'applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 1, Cost., in base al quale deve ritenersi giustificata e consentita, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, che l'individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario (cfr. T.A.R Calabria, Sez. I, 9 maggio 2020,

n. 841; Corte Costituzionale, ordinanza 14 gennaio 2021, n. 4);
- conseguentemente, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti di pari rango costituzionale spetta, sulla base della legge, all'autorità amministrativa statale e le Autorità regionali (e comunali) non possono adottare, nell'esercizio dei poteri straordinari loro riconosciuti dall'ordinamento, misure più restrittive se non sulla base di motivate ed ineludibili evidenze scientifiche, riferite ad un particolare ambito territoriale o ad uno specifico settore di attività (arg. ex art. 301 Cod. Ambiente; cfr. decreto cautelare *ante causam* adottato da questo Giudice in fattispecie analoga, n. 591 del 10 dicembre 2020; cfr., altresì, TAR Piemonte, Sez. I, 12 dicembre 2020, n. 834; C.d.S., Sez. III, d.p. 11 gennaio 2021, n. 17; TAR Lombardia, Sez. I, d.p. 13 gennaio 2021, n. 32; TAR Campania, Napoli, Sez. V, d.p. 20 gennaio 2021, n. 142);

Considerato, in particolare, con riferimento al territorio regionale della Campania, che la regolamentazione dell'attività didattica scolastica è attualmente contenuta nell'Ordinanza regionale n. 3 del 22 gennaio 2021, che, in esecuzione dei decreti cautelari del TAR Campania, Napoli, Sez. V., n. 142 del 20 gennaio 2021 e n. 152 del 22 gennaio 2021, ha stabilito (<<fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico>>): al punto 1.1., la ripresa delle attività in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, demandando all'Unità di

Crisi regionale di verificare <<il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione del monitoraggio e/o *screening* sul personale, docente e non docente, della scuola, ... nonché sugli alunni>> e alle AA.SS.LL. di verificare <<la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole>>; al punto 1.2., la ripresa delle attività in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e ai limiti previsti dall'art. 1, comma 10, lett. s), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, demandando alle AA.SS.LL. di verificare <<la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole>>; al punto 2., l'applicazione, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (che, in base all'art. 1, comma 10, lett. s), prevedono che l'attività didattica di tali scuole continui a svolgersi <<integralmente in presenza>>);

Considerato ancora che la Regione, con l'Atto di richiamo del 28 gennaio 2021, pur rilevando, a seguito di segnalazione dell'Unità di Crisi regionale, un aumento dei contagi in ambito scolastico in concomitanza con la ripresa in presenza delle attività didattiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, non ha tuttavia compreso o limitato la disciplina specifica di tali attività didattiche, limitandosi a fornire raccomandazioni ai Dirigenti scolastici sulle cautele da adottare;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precede:

- quanto al *fumus*, che appaiono sicuramente sussistenti le dedotte

violazioni motivazionali ed istruttorie, dal momento che il provvedimento impugnato (con il quale viene disposta una sospensione generalizzata delle attività didattiche in presenza su tutto il territorio comunale) non contiene alcun riferimento a dati sanitari specifici dell'Unità di Crisi regionale o della competente ASL circa un aggravamento dei contagi nelle scuole o circa il nesso eziologico tra l'attività didattica in presenza ed un incremento dei contagi in altri settori o ambiti relazionali;

- quanto al *periculum*, che, nel caso di specie, sussistono le prospettate gravissime ragioni di danno, in relazione al diritto fondamentale allo studio (già ampiamente sacrificato nella Regione Campania durante la pandemia ancora in corso, senza alcuna comparazione con altre attività sociali ed economiche, che invece hanno ricevuto diverso trattamento);

Ritenuto, pertanto, che, allo stato (e salvo ogni eventuale diversa sopravvenienza o rinnovata valutazione sulla base di specifica istruttoria), l'istanza in esame sia fondata e meriti accoglimento;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 marzo 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno il giorno 8 febbraio 2021.

Il Presidente
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO